

Area d'intervento:



**COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO
PROVINCIA DI TERAMO**

Committente:

METALLURGICA ABRUZZESE S.P.A.



Metallurgica Abruzzese S.p.A.
Capitale sociale € 1.000.000,00
Cod. Fisc./Part. Imp./Reg. Imprese:
00112120670

Sede amministrativa e commerciale
Via Repubblica, 66 - 43100 Parma - Italy
Tel. (0521) 221411 r.a. - Fax (0521) 283973
Controllo gruppo Cavatorre I.F.I. Co.M. Srl

Sede legale e stabilimento
Contrada Marina
64023 Mosciano S. Angelo (TE) - Italy
C.P. 95 - 64022 Giulianova Lido (TE)
Tel. 085 802331 r.a. - Fax 085 8008674
Mail: p.o. metallurgicaabruzzo@legaimail.it
www.cavatorre.it

Categoria dell'opera:

**PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO REPARTO ZINCHERIA
CON AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA
MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE NEI LIMITI DI CUI ALLA DGR 118/16**

Verifica di assoggettabilità a VIA

Punto 8 lett. t) All. IV alla Parte II D.Lgs. 152/06

Stabilimento in C. da Marina Mosciano S. Angelo (TE)

Elaborato:

VINCOLI SOVRAORDINATI

Istanza ex art. 19 D.Lgs. 152/06

Data: novembre 2023

Rif. normativi:



- D. LGS. 152/06 E S.M.I. – ART. 29-NONIES
- DGR 118/2019
- AIA 241/27 del 22.07.2013, come aggiornata dal provv. DPC025/206 del 01.09.2022



I Tecnici:

Ing. G. Brandelli



Ing. A. L. Brandelli

REGIME DEI VINCOLI SOVRAORDINATI

PIANO REGIONALE PAESISTICO	NORME TECNICHE	VERIFICA														
<p>Piano Regionale Paesistico - S.I.T. Comune di Mosciano Sant'Angelo</p> 	<p>PIANO REGIONALE PAESISTICO</p> <p>L.R. 8.8.1985 n. 431 Art. 6 L. R. 12.4.1983 n. 1</p> <p>Approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21</p> <p>NORME TECNICHE COORDINATE</p> <p>TITOLO IV (AMBITI PAESISTICI COSTIERI: DISPOSIZIONI SUGLI USI COMPATI BILI NELLE SUBZONE)</p> <p>TITOLO IV ZONA D REGIME A TRASFORMAZIONE ORDINARIO</p> <p>Articolo 62 (Zona D - Disposizione sugli usi compatibili)</p> <p>Le aree ricadenti nelle Zone Classificate "D" dal P.R.P. sono disciplinate, per quanto riguarda gli usi consentiti e le modalità delle trasformazioni, dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G./P.R.E., P.P.). Gli usi consentiti (dall'art. 5) rimandano quindi alla procedura della trasformazione a regime ordinario e sono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. uso agricolo2. uso silvo-forestale3. uso pascolivo4. uso turistico5. uso insediativo6. uso tecnologico7. uso estrattivo. <p>Risultano quindi compatibili tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici comunali a seguito della loro revisione, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, geologiche e geomorfologiche attuali.</p>	<p>Lo stabilimento è in "Ambito 5 Costa Teramana".</p> <p>Nella cartografia del SIT del comune di Mosciano Sant'Angelo lo stabilimento è in zona "D Trasformazione a regime ordinario", dove sono compatibili tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>Lo stabilimento è compatibile con le previsioni del PRP.</p>														
<p>Piano Regionale Paesistico - Geoportale Abruzzo</p> 	<p>PIANO REGIONALE PAESISTICO</p> <p>L.R. 8.8.1985 n. 431 Art. 6 L. R. 12.4.1983 n. 1</p> <p>Approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21</p> <p>NORME TECNICHE COORDINATE</p> <p>Articolo 6 (Aree di particolare complessità e piani di dettaglio)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il P.R.P. indica aree nelle quali, per la complessità dei caratteri geologici, agricoli naturalistici, culturali e paesaggistici, devono essere redatti piani di dettaglio nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali degli Enti cointeressati, i quali devono fornirsi, al riguardo, reciproche notizie ed atti.2. Costituiscono, di norma, piani di dettaglio del P.R.P. i Progetti Speciali Territoriali redatti dalla Regione con i contenuti, le modalità e le procedure stabilite dall'art. 8 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e finalizzati alla risoluzione di problemi ambientali.3. In ogni caso il piano di dettaglio indica gli interventi e le opere congruenti con gli usi riconosciuti compatibili; contiene indicazioni planovolumetriche e, se del caso, di arredo urbano; può apportare lievi adeguamenti al P.R.P. anche di tipo perimetrale, in considerazione della scala e del maggiore approfondimento cui perviene.4. Fino alla redazione dei piani di dettaglio valgono le norme del P.R.P. <p>Articolo 61 (Zona C2 - Disposizione sugli usi compatibili)</p> <p>Nella Zona di trasformazione condizionata C2 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relativa all'ambito paesistico costiero comprendente Costa Teramana, Pescara e Teatina, con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del Titolo I, si applicano le seguenti disposizioni: sono compatibili tutte le classi individuate per:</p> <table><tr><td>uso agricolo</td><td>punto 1</td></tr><tr><td>uso forestale</td><td>punto 2</td></tr><tr><td>uso pascolino</td><td>punto 3</td></tr><tr><td>uso turistico</td><td>punto 4</td></tr><tr><td>uso residenziale</td><td>punto 5</td></tr><tr><td>uso tecnologico</td><td>punto 6</td></tr><tr><td>uso estrattivo</td><td>punto 7</td></tr></table> <p>in particolare sono ammessi gli usi 5.1, 5.2 e 7 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.</p>	uso agricolo	punto 1	uso forestale	punto 2	uso pascolino	punto 3	uso turistico	punto 4	uso residenziale	punto 5	uso tecnologico	punto 6	uso estrattivo	punto 7	<p>Lo stabilimento è in Ambito 5 Costa Teramana.</p> <p>Lo stabilimento è individuato come insediamento produttivo consolidato.</p> <p>Una parte è in "Aree di particolare complessità e piani di dettaglio (art. 6 NTC del PRP)", una parte è in "Zona C2 - Trasformabilità condizionata"</p> <p>Nelle Zone C2 sono compatibili tutti gli usi.</p> <p>Gli usi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 7 devono essere verificati con lo studio di compatibilità ambientale.</p> <p>Lo stabilimento rientra nell'uso insediativo 5.3 per il quale non è richiesto lo studio di compatibilità ambientale.</p> <p>Lo stabilimento è compatibile con le previsioni del PRP.</p>
uso agricolo	punto 1															
uso forestale	punto 2															
uso pascolino	punto 3															
uso turistico	punto 4															
uso residenziale	punto 5															
uso tecnologico	punto 6															
uso estrattivo	punto 7															


PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	NORME TECNICHE	VERIFICA
<p>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - S.I.T. Comune di Mosciano Sant'Angelo</p> 	<p> PROVINCIA DI TERAMO</p> <p>PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE</p> <p>P.T.C.P. Definitivamente approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 50 del 20 Ottobre 2017</p> <p>Art. 19 Insedimenti monofunzionali.</p> <p>1. Gli insediamenti monofunzionali sono quelli prevalentemente non residenziali con destinazione e tipologia di utilizzazione dello spazio che, per ragioni di funzionalità proprie ed in rapporto al sistema delle relazioni, richiedono una specifica localizzazione.</p> <p>1.bis Obiettivi degli insediamenti monofunzionali Gli insediamenti monofunzionali sono informati al seguenti obiettivi e indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none">- utilizzare il territorio secondo criteri di adeguatezza, nella quantità strettamente sufficiente alle specifiche esigenze produttive;- limitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, privilegiando l'utilizzo di superfici impermeabili esistenti, nel rispetto della normativa e degli strumenti di pianificazione di settore in materia ambientale;- favorire un'armonica crescita economica e sociale in una visione territoriale ampia degli insediamenti monofunzionali che ne consenta anche l'aggregazione e il riordino;- ricercare la razionalizzazione delle reti infrastrutturali e il controllo dei flussi di traffico al fine di conseguire una riduzione sostanziale dell'inquinamento e della domanda energetica e un miglioramento della sicurezza stradale;- garantire la compatibilità e il rispetto dei valori del paesaggio e dell'ambiente nello sviluppo degli insediamenti monofunzionali;- promuovere anche all'interno degli insediamenti monofunzionali idonei standard di qualità ambientale (Applicazione del modello APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate -). <p>2. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia differita: i Comuni, in sede di formazione e/o di adeguamento dei propri strumenti urbanistici dovranno precisarne, in ragione della loro scala grafica, il perimetro e le norme di uso e di intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo.</p> <p>3. Le localizzazioni già individuate negli strumenti urbanistici comunali, in relazione alle norme transitorie di cui al successivo articolo 30, sono da intendersi confermate nel P.T.C.P. anche se non riportate nella cartografia in scala 1:25.000. L'eventuale previsione di nuove aree monofunzionali nei nuovi strumenti urbanistici comunali o varianti di quelli vigenti, per ragioni strettamente tecniche derivanti dalla necessità di ampliare singole strutture esistenti, dovranno fondarsi su idonea documentazione del bisogno da cui consegue la proposta. La previsione di nuovi insediamenti monofunzionali potrà avvenire solo se prevista da un Piano d'Area che interessi l'intero Sistema territoriale complesso. La previsione di nuovi insediamenti monofunzionali dovrà necessariamente essere verificata sulla base delle disponibilità residue all'interno delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti dei comuni appartenenti allo stesso Sistema Territoriale complesso o alla stessa Unità insediativa, ed essere ratificata in sede di Conferenza di Pianificazione. Dovrà in particolare verificarsi la condizione che sia stata utilizzata almeno il 75% della superficie fondiaria disponibile all'interno del Sistema Territoriale Complesso o della Unità insediativa di riferimento in assenza del Piano d'Area che, per i singoli comuni sarà possibile utilizzare gli ampliamenti e l'individuazione di nuove aree solo previa contestuale sottrazione, mediante trasposizione, di aree produttive esistenti non utilizzate di eguale superficie, presenti nei territori comunali. Possono essere ammessi ampliamenti funzionali alle attività esistenti o insediamenti di nuove attività il cui ciclo produttivo sia strettamente connesso alle attività insediate, purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata, sulla base di comprovate esigenze produttive e di documentati programmi di investimento aziendale. La documentazione fornita dovrà verificare l'opportunità di perseguire l'uso di aree già individuate nel vigente strumento urbanistico, e non attuate, proponendo se necessario la riduzione delle superfici in precedenza previste ma non poste in uso, per una superficie pari agli ampliamenti necessari.</p> <p>4. Per le aree esistenti, insediate o previste come tali dagli strumenti urbanistici vigenti, non compatibili con le condizioni ambientali, idro-geologiche o urbanistiche della zona, contraddistinte con la lettera "R", le amministrazioni comunali dovranno prevedere la loro rilocalizzazione, verificando in primo luogo la saturazione delle altre aree già previste e parzialmente utilizzate, nonché la disponibilità di aree nelle quali si sia verificata la dismissione di attività produttive. Sono, comunque, da considerare come aree da rilocalizzare "R" le aree insediate e/o previste come insediabili dagli strumenti urbanistici comunali ricadenti entro aree esondabili come risultanti da atti di Enti competenti in materia: Servizi idrografici del Genio Civile, Autorità di Bacino ecc.</p> <p>5. Gli ambiti preferenziali di localizzazione di nuove attività produttive o di servizio che richiedono una notevole occupazione di suolo sono individuati in linea di massima nella cartografia in scala 1:75.000, ma dovranno essere verificati sulla base dei criteri e degli indirizzi individuati per ogni Piano d'area, e specificati nel successivo comma 6. Tali ambiti sono distinti in:</p> <ul style="list-style-type: none">- aree di "incentivazione" che possono sopportare ulteriori sviluppi in termini coerenti rispetto al sistema infrastrutturale esistente e di previsione e compatibili con il contesto urbano ed ambientale;- aree di "razionalizzazione" per le quali si pongono problemi di riorganizzazione e riqualificazione infrastrutturale e di riconfigurazione morfologica. <p>Sono inoltre articolati per livello territoriale, in riferimento alle attrezzature ospitate, e per tipologia:</p>	<p>Lo stabilimento è in area B.5 Insedimenti monofunzionali Lo stabilimento è compatibile con Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale</p>


	<div><div><div><div>- ambiti di concentrazione di livello provinciale o intercomunale, che si qualificano come aree ad elevato livello di infrastrutturazione, dai confini morfologicamente definiti, strettamente connesse con specifici nodi del sistema della mobilità. Il Piano d'area dovrà garantire che non venga compromessa, dagli interventi previsti nelle zone contigue, l'accessibilità a dette aree dalle infrastrutture di livello provinciale ed intercomunale;</div><div>- aree di diffusione di livello intercomunale, in cui l'inserimento di attrezzature ed insediamenti produttivi compatibili è previsto in un contesto a più basso livello di infrastrutturazione, ed intervallato e/o integrato con gli insediamenti urbani e con le aree agricole.</div></div></div><div><div>6. Contenuti del Piano d'area</div><div>Il Piano d'area sarà promosso in sede di Conferenza di Pianificazione; gli strumenti urbanistici comunali vigenti, anche attuativi, dovranno essere adeguati alle prescrizioni del Piano di Area.</div><div>Il Piano d'area dovrà essere redatto in osservanza delle seguenti direttive:</div><div><div>a) precisare e giustificare i criteri adottati per il dimensionamento degli ampliamenti e delle nuove aree previste;</div><div>b) individuare e specializzare gli ambiti in relazione alle attività insediabili;</div><div>c) prevedere aree destinate ai servizi per l'azienda e la persona;</div><div>d) prevedere una viabilità che consenta il raggiungimento delle arterie stradali principali senza l'attraversamento dei centri abitati;</div><div>e) rapportarsi con la pluralità dei valori del territorio, integrandosi con il sistema del paesaggio e dell'ambiente, rispettandone le criticità e le fragilità, e individuando azioni per la verifica di sostenibilità di ogni singola area;</div><div>f) prevedere, soluzioni e dispositivi per mitigare e compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.</div></div><div>Tipologie, caratteristiche, indici e requisiti funzionali degli interventi dovranno rispettare le indicazioni e le prescrizioni relative alle attrezzature ed alle aree produttive non agricole di cui ai successivi artt. 20 e 21.</div></div><div><div>7. Gli insediamenti monofunzionali individuati nelle tavole 1:25.000 di tipo produttivo industriale e/o artigianale, situati all'interno degli insediamenti recenti consolidati, o contigui ad essi, costituiscono ambiti di elevata propensione alla trasformazione di rilevanza strategica per l'assunzione di nuove funzioni a scala urbana e territoriale. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno individuare quelle defunzionalizzate o di prevedibile defunzionalizzazione e definirne specifici indirizzi e regole di utilizzo e trasformazione. Il loro recupero dovrà contribuire all'elevamento degli standards urbanistici ed ambientali dell'insediamento. Pertanto, dovrà essere garantita almeno il 70% della superficie fondiaria libera da costruzioni ed il rispetto delle prescrizioni e degli indici di cui al comma 3 dell'art. 17 delle presenti Norme. Per tali insediamenti, il Comune, all'interno dei propri strumenti urbanistici, deve prevedere appositi strumenti attuativi che dovranno altresì garantire la salvaguardia di eventuali manufatti di pregio storico-architettonico, il rispetto dei valori ambientali della zona e l'inserimento nel contesto territoriale circostante.</div></div></div>	
--	---	--


PIANO TUTELA DELLE ACQUE	NORME TECNICHE	VERIFICA
<p>Piano Regionale di Tutela delle Acque - Scheda Monografica del Fiume Salinello - Aggiornamento PTA DGR 710/C/2015 e DGR 492/2016</p> 	<p>Norme Tecniche di Attuazione P.T.A. (DGR 710/C/2015 e DGR n. 492/2016)</p> <p>- aree sensibili (art. 17 NTA)</p> <p>CAPO II AREE A SPECIFICA TUTELA</p> <p>Art. 17 Aree sensibili</p> <p>1. Sono stati individuati come sensibili i seguenti laghi ed i rispettivi fiumi afferenti per un tratto di 10 Km:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lago di Barrea e Fiume Sangro;b. Lago di Bomba e Fiume Sangro;c. Lago di Casoli e Fiume Aventino;d. Lago di Penne e Fiume Tavo;e. Lago di Scanno e Torrente Tasso.³⁴	<p>Lo stabilimento non è localizzato in aree sensibili</p>
<p>Piano Regionale di Tutela delle Acque - Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola - Planimetria allegata alla DGR 795/2019</p> 	<p>Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola come da planimetria della DGR 795/2019 (art. 18 NTA)</p>	<p>Lo stabilimento è al di fuori delle Zone Vulnerabili da Nitrati</p>



Piano Regionale di Tutela delle Acque - Aggiornamento PTA DGR 710/C/2015 e DGR 492/2016	<p>Art. 19 <u>Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</u></p> <p>1. Il PTA riporta al paragrafo 7.3 della Relazione Generale R1.3 “<i>Quadro Conoscitivo</i>” l’analisi preliminare effettuata con evidenza che, dai dati disponibili, non risultano zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.</p> <p>2. La Regione , secondo un programma da realizzare sulla base delle disponibilità economiche, cura la realizzazione di un monitoraggio di maggiore dettaglio, di durata almeno biennale, sui corpi idrici superficiali e sotterranei finalizzato alla ricerca dei residui di fitosanitari di cui all’elenco redatto secondo l’applicazione dell’indice di priorità (IP), proposto dal Gruppo di Lavoro “APAT-ARPA-APPA” (“AAAF”) (cfr. Relazione Generale R1.3 “<i>Quadro Conoscitivo</i>”).</p> <p>3. Sulla base delle risultanze di tale monitoraggio la Regione, sentite le Autorità di Bacino competenti, procede, se del caso, all’identificazione delle aree vulnerabili da fitosanitari e predispone programmi per limitare o escludere, anche temporaneamente, l’impiego dei fitosanitari.</p>	Non risultano zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (art. 19 NTA)
Piano Regionale di Tutela delle Acque - Aggiornamento PTA DGR 710/C/2015 e DGR 492/2016 Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano proposta ERSI DGR 458/2018 e DGR 116/2019	Aree si salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (artt. da 20 a 25 NTA)	Lo stabilimento è al di fuori delle aree di salvaguardia
Piano Regionale di Tutela delle Acque - Aggiornamento PTA DGR 710/C/2015 e DGR 492/2016	Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici (art. 26 NTA) <p>Art. 26 <u>Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici</u></p> <p>1. La struttura e le condizioni della zona ripariale sono elementi utili alla classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali e la condizione di tali elementi influenza il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’art. 15 delle presenti NTA.⁵¹</p> <p>2. Le fasce rivierasche, esterne all’alveo di piena ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro almeno dieci metri dal ciglio dell’argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell’argine artificiale,⁵² mantengono una peculiare funzione idraulica e sono altresì idonee a:</p> <p>a) conservare l’ambiente naturale;</p> <p>b) mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea esistente con particolare riguardo a quella che possa svolgere un ruolo di consolidamento delle sponde ed abbia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, sempre che tale vegetazione non incida sul regolare deflusso delle acque;</p> <p>c) garantire l’accesso per lo svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.</p> <p>3. Nelle fasce rivierasche dei laghi e dei corsi d’acqua privi di argini artificiali, i tagli di vegetazione riparia naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:</p> <p>a) alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità dell’alveo del corso d’acqua;</p> <p>b) alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici;</p> <p>c) alla tutela della pubblica incolumità;</p> <p>d) alla conservazione dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua.</p>	Applicabile. La modifica proposta non prevede ampliamenti di carattere urbanistico.

	<div>4. E' vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgano le fasce rivierasche dei corpi idrici.</div> <div>5. La larghezza della fascia rivierasca può essere modificata, caso per caso, dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, anche sulla base delle proposte di cui al comma successivo.</div> <div>6. Entro due anni dall'approvazione del presente piano, l'ARTA Abruzzo, nell'ambito delle attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali, di cui all'art. 14 comma 10 ed in particolare della valutazione degli elementi di qualità idromorfologici a sostegno, propone alla Direzione regionale competente, ove possibile, l'individuazione di fasce rivierasche specifiche finalizzate agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.</div> <div>7. La copertura dei corsi d'acqua è consentita soltanto per ragioni di tutela della pubblica incolumità, purché sia garantito il deflusso della portata di piena con tempi di ritorno superiori a 500 anni.</div> <div>8. La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), ricerche e progetti pilota, per individuare i requisiti ottimali delle fasce rivierasche dei corpi idrici in relazione agli inquinanti di origine diffusa ed alle aree naturali ad elevata biodiversità, tenuto conto delle diverse caratteristiche delle aree perfluviali e della morfologia degli alvei.</div> <div>9. La Regione, in coerenza con il quadro generale di sostenibilità e di equilibrio della finanza pubblica nonché sulla base delle disponibilità economiche, promuove, in quanto azioni utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, fissati nel presente Piano, interventi di "riqualificazione fluviale" quali:<div>a. Interventi di tipo idromorfologico finalizzati al ripristino di una dinamica evolutiva più naturale dei corsi d'acqua nonché a garantire adeguati spazi di mobilità agli alvei;</div><div>b. Integrazione di interventi di rinaturazione e di gestione del rischio idraulico.</div></div>	
--	---	--

VINCOLO IDROGEOLOGICO	NORME TECNICHE	VERIFICA
<div>Vincolo idrogeologico - Geoportale Abruzzo</div> <div></div> <div><div>Livelli cartografici:</div><div>Carta del Vincolo Idrogeologico - Vincolo Idrogeologico RD30</div><div>23</div><div></div></div>	Vincolo non presente	Vincolo non presente

VINCOLI D.LGS. 42/2004	NORME TECNICHE	VERIFICA
<p>Vicoli D.Lgs. 42/04 - Geoportale Abruzzo</p>  <div><p>Livelli cartografici:</p><ul style="list-style-type: none">Sistema delle Conoscenze Condivise - Vincoli - ex L.431/85 - BoschiSistema delle Conoscenze Condivise - Vincoli - ex L.431/85 - Fasce altimetricheSistema delle Conoscenze Condivise - Vincoli - ex L.431/85 - Fasce di rispetto fluviale e lacualeSistema delle Conoscenze Condivise - Vincoli - ex L.1497/39 - vincoli lineariSistema delle Conoscenze Condivise - Vincoli - ex L.1497/39 - vincoli puntualiSistema delle Conoscenze Condivise - Vincoli - ex L.1497/39 - _vincoli_arealiOrtofoto Regione Abruzzo 2018-2019 non disponibileItalia Centrale non disponibile</div>	<p>Presenza del vincolo ai sensi dell'art. 142 lett. c) <i>i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.</i></p>	<p>La modifica proposta non prevede ampliamenti di carattere urbanistico.</p>

PAI	NORME TECNICHE	VERIFICA
<p>PAI - Piano di Assetto Idrogeologico (rischio e pericolosità) - Geoportale ABDAC</p>  <div><p>Legenda</p><p>RISCHIO IDROGEOLOGICO</p><p>PAI</p><p>PAI Abruzzo-Sangro</p><p>Aree in frana</p><p>Scarpate</p><p>Fasce rispetto</p><p>Rischio</p><ul style="list-style-type: none">R1R2R3R4<p>Pericolosità</p><ul style="list-style-type: none">P1P2P3</div>	<p>Lo stabilimento non è in zone perimetrate dal PAI</p>	<p>Lo stabilimento non è in zone perimetrate dal PAI</p>

PSDA	NORME TECNICHE	VERIFICA
<p>PSDA - Piano Stralcio Difesa Alluvioni - Rischio - Geoportale ABDAC</p> 	<p>La modifica proposta non prevede ampliamenti di carattere urbanistico.</p>	<p>La modifica proposta non prevede ampliamenti di carattere urbanistico.</p>
<p>PSDA - Piano Stralcio Difesa Alluvioni - Pericolosità - Geoportale ABDAC</p> 	<p>La modifica proposta non prevede ampliamenti di carattere urbanistico.</p>	<p>La modifica proposta non prevede ampliamenti di carattere urbanistico.</p>

P.R.G.	NORME TECNICHE	VERIFICA
<p>Piano Regolatore Generale - Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) Sistema Informativo Territoriale</p>	<p>Art. 65 - Ambiti sottoposti a piani e programmi attuati o in fase di attuazione</p> <ol style="list-style-type: none">Nelle tavole di Piano sono individuate con apposito perimetro e identificate con sigla e numero progressivo (PA_n) gli ambiti disciplinati da Piani e Programmi urbanistici, adottati approvati, o in fase di attuazione in data anteriore all'adozione del presente P.R.G.Fanno parte degli ambiti individuati al comma 1 anche le schede progetto UTU della "Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture servizi ed attrezzature pubbliche" approvata con D.C.C. n.6 del 26.01.2008, progetti approvati ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, i Piani di recupero di iniziativa privata attuati o in fase di attuazione.Le previsioni e le modalità di attuazione dei piani e programmi di cui al comma 1 sono recepite integralmente dalla variante al PRG.Sono altresì recepite le definizioni, i parametri urbanistici, le modalità di definizione dei carichi insediativi, e quanto altro disciplinato nelle trasformazioni previste all'interno delle perimetrazioni PA_n, derivanti dal previgente strumento urbanistico, ancorché in contrasto con le definizioni e le prescrizioni del R.E.C. e le NTA del presente PRG.La validità delle previsioni e delle prescrizioni dei piani e programmi, legata ai termini delle relative convenzioni, atti unilaterali d'obbligo, tempi di vigenza dei piani e programmi stessi, è estesa all'intero periodo di vigenza del presente PRG.Nei casi in cui le previsioni dei Piani e Programmi attuati (PA_n) abbiano avuto completa o parziale attuazione e si renda necessario intervenire sugli edifici ricompresi in tali perimetrazioni, sono consentiti gli interventi previsti all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 salvo disposizioni diverse contenute nelle norme di attuazione del programma stesso.I piani e programmi individuati ai sensi del presente articolo, contraddistinti dalla sigla (PA_n), sono di seguito elencati:<ol style="list-style-type: none">PA_01: Variante Scheda progetto UTU n. 25 _ tramite Suap_ Cavatorta;PA_02: Piano Urbanistico ed edilizio in via Anfiteatro;PA_03: Piano di Recupero Urbanistico ed edilizio relativo alla sottozona B1 di PRG Centrostorico capoluogo;PA_04: Variante puntuale "Massi";PA_05: Scheda UTU n.19;PA_06: Variante puntuale scheda UTU n.16_ "Savini";PA_07: Variante Puntuale UTU n.6_ "Hermes";PA_08: Variante puntuale_ "Breaking Hotel";PA_09: Programma integrato_ tramite Suap_ "Sirio";PA_10: Scheda UTU 23.b;PA_11: Attivazione Scheda UTU n.3;PA_12: Scheda UTU 23.a1;PA_13: Scheda UTU 23.a2;PA_14: Attivazione Scheda progetto UTU n.a. 5 e n.21_ "Blu Palace";PA_15: Variante puntuale "B.M. immobiliare";PA_16: Attivazione Scheda progetto UTU n.24PA_17: Variante scheda UTU n.18 tramite Suap "Amadori"PA_18: Variante Puntuale Scheda UTU n.13;PA_19: Attivazione scheda UTU n.14;	<p>Nel P.R.G. del Comune di Mosciano Sant'Angelo lo stabilimento è in "Ambiti sottoposti a piani e programmi attuati o in fase di attuazione (art. 65 N.T.A.) PA_01: Variante Scheda progetto UTU n. 25 _ tramite Suap_ Cavatorta".</p>